

(N. 603)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati LA GANGA, MORO, MASSARI, TRIVA,
PELLICANÒ, BASLINI, BASSANINI, POLLICE, SANTINI,
MUSCARDINI, PALLI, PATRIA, GUALANDI, RIZZI, COLUCCI e
SANGALLI

(V. Stampato Camera n. 1254)

*approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del
Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei
deputati nella seduta del 14 marzo 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 marzo 1984*

Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente
i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici
e previdenziali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

L'articolo 30, comma 4. 1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è da interpretarsi nel senso che restano validi ed efficaci, e non configurano responsabilità a carico degli amministratori, tutti i provvedimenti adottati dagli enti locali ai fini pensionistici e previdenziali, per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 ed aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975.